

Civile Ord. Sez. 3 Num. 9793 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Data pubblicazione: 09/04/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 6880-2017 proposto da:

D. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in ROMA,  
\_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, I, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato \_\_\_\_\_ giusta  
procura in calce al ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

2018 G. \_\_\_\_\_ - 008 \_\_\_\_\_ in persona del Dott.  
1639 \_\_\_\_\_ in qualità di procuratore,  
elettivamente domiciliata in ROMA,  
presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_  
rappresentata e difesa dall'avvocato \_\_\_\_\_

52

Corte di Cassazione - copie non ufficiali

giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 573/2016 della CORTE D'APPELLO

SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. ~~\_\_\_\_\_~~

61



sottoscrizione, non senza, peraltro, previamente eccepire la prescrizione del diritto azionato), al giudizio così incardinatosi veniva riunito anche quello proposto dal D. [redacted] a norma dell'art. 615 cod. proc. civ.

Dichiarata nulla, dall'adito giudicante, la notifica ex art. 143 cod. proc. civ., e dunque ammissibile l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, ritenuta nel merito fondata, contro tale decisione proponeva appello la G. [redacted] vedendosi accogliere il gravame.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte tarantina ha proposto ricorso il D. [redacted] sulla base di due motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi, dell'art. 360, comma 1, n. 3) e 5), cod. proc. civ. – si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 143 e 360 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

Si censura la sentenza impugnata laddove essa – sul presupposto che, nel caso di specie, all'esito della prima infruttuosa notificazione presso l'abitazione del D. [redacted] essendo stato "in loco" rinvenuto un intero stabile non abitato con affisso cartello vendesi") non fosse possibile ricorrere alle forme di cui all'art. 140 cod. proc. civ., applicabili solo in caso di allontanamento precario, da quel luogo, del destinatario dell'atto – ha ritenuto che la notificazione andasse eseguita a mani del destinatario, ex art. 138 cod. proc. civ., non potendo trovare applicazione l'ipotesi di cui al comma 2 del successivo art. 139. Difatti, secondo il giudice di appello, come sottolineato dall'odierno ricorrente, non poteva "essere preteso che il richiedente la notifica e l'ufficiale giudiziario si appostassero nei pressi della sede dell'azienda, rappresentata da una s.r.l. di cui il D. [redacted] era amministratore delegato", giacché il ricorso a siffatta procedura

notificatoria - "eseguita in assenza" dell'interessato "mediante consegna all'addetto all'ufficio o all'azienda" - si sarebbe potuta ritenere "valida ed efficace solo in relazione ad una notifica effettuata al detto D' in tale qualità". Di qui, dunque, la necessità - sempre secondo la Corte tarantina - dell'applicazione dell'art. 143 cod. proc. civ.-

Orbene, l'odierno ricorrente censura tale affermazione, che reputerebbe possibile il ricorso alla consegna dell'atto da notificare a persona "addetta all'ufficio o all'azienda" soltanto se l'atto stesso attenga ad attività lavorativa o professionale svolta "in loco" dal destinatario dell'atto, innanzitutto perché in contrasto con il tenore letterale dell'art. 139, comma 2, cod. proc. civ., che non introduce affatto una simile limitazione.

Lo confermerebbe, del resto, la giurisprudenza di legittimità, concorde - secondo il ricorrente - nel ritenere che per "ufficio" del destinatario di un atto debba intendersi "il luogo in cui egli svolge abitualmente la sua attività lavorativa, senza alcuna possibile distinzione tra l'ufficio da lui creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e quello in cui presta servizio o esercita la sua attività lavorativa alle dipendenze di altri," rilevando unicamente, in entrambi casi, che la relazione del soggetto con quel luogo sia caratterizzata "da una sufficiente stabilità", senza, però, che essa debba comportare "necessariamente una sua abituale continua presenza fisica", essendo, invece, "sufficiente una continuità di rapporti di tale portata che valga a giustificare una presunzione di reperibilità e, quindi, di conoscibilità dell'atto recapitato in tale luogo" (è citata Cass. Sez. 1, sent. 8 giugno 1995, n. 6487).

D'altra parte, ancora più di recente, è stato affermato - si legge sempre nel ricorso - che l'art. 139 cod. proc. civ. "non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede

dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza" (è citata Cass. Sez. 2, sent. 16 febbraio 2016, n. 2968), stabilendosi anche che è "nulla la notificazione effettuata con le modalità previste dell'art. 143 cod. proc. civ., quando sia noto il luogo di lavoro del destinatario" (Cass. Sez. 3, sent. 1° maggio 2011, n. 10217).

Su tali basi, dunque, si ritiene che la sentenza vada cassata, perché il giudice del rinvio accerti - diversamente dal giudice di appello, che ha invece omesso di esaminare tale fatto decisivo - se tra il luogo in cui ha sede la società di cui il D. .... era l'amministratore delegato e il D'..... medesimo sussisteva quella "stabile relazione" idonea a consentire la consegna dell'atto a persona addetta all'ufficio o all'azienda, condizione necessaria e sufficiente per il legittimo ricorso a tale modalità di notificazione.

3.2. Con il secondo motivo - proposto ai sensi, dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 143 cod. proc. civ.

Si reputa, in ogni caso, viziata la sentenza impugnata per avere ritenuto valida ed efficace la notifica ex art. 143 cod. proc. civ. senza che l'ufficiale giudiziario abbia dato atto delle ricerche svolte per il reperimento della residenza effettiva del destinatario, adempimento richiesto a pena di nullità della notificazione (è citata Cass. Sez. Lav., sent. 9 febbraio 2009, n. 3037).

Si censura, infatti, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la prima relata di notificazione - che si limitava ad attestare, osserva il ricorrente, che all'indirizzo di via Z....., indicato come luogo di abitazione del D'..... vi era "un intero stabile non abitato con affisso cartello vendesi" - potesse "ritenersi parte integrante della seconda" (ancor più laconica, limitandosi ad attestare l'effettuazione della notificazione "mediante deposito di una

copia nella casa comunale di Taranto"), sicché dalla loro lettura congiunta potrebbe ricavarsi l'effettuazione delle ricerche volte ad individuare la residenza effettiva del D'

Assume il ricorrente come nessuna delle due relate dia conto delle indagini effettuate, non essendo, d'altra parte, neppure ipotizzabile che la prova dell'irreperibilità del destinatario possa essere ricavata "aliunde" e non dalla relata.

4. Ha resisto con controricorso G \_\_\_\_\_ per chiedere che l'avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Il primo di tali esiti viene motivato sul rilievo che, in sede di giudizio di merito, le difese del D \_\_\_\_\_ sono state tutte articolate "sulla sola dicotomia artt. 143-140 cod. proc. civ.", sicché la questione relativa all'applicazione dell'art. 139, comma 2, cod. proc. civ. presenterebbe, inammissibilmente, carattere di novità, oltre ad essere preclusa da giudicato.

Inoltre, si assume che la questione relativa alla necessità della notificazione presso il "luogo di lavoro" del destinatario dell'atto viene sollevata "su di un piano astratto e teorico", giacché il tema non è - secondo la controricorrente - se l'atto "potesse" essere ivi notificato, bensì se lo "dovesse". In altri termini, il D \_\_\_\_\_ era onerato dal provare - ciò che non ha fatto - che la sede della società, di cui egli era stato in passato rappresentante legale, fosse il suo "abituale" luogo di lavoro e se "in loco" vi fosse effettivamente "persona addetta all'ufficio".

Infine, le censure non coglierebbero l'effettiva "ratio decidendi", ovvero che la Corte tarantina ha comunque espresso il convincimento circa la "aleatorietà" di quel luogo a fungere da centro di interessi per l'odierno ricorrente, sulla base di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ciò che degrada al rango di una pleonastica digressione - al più emendabile ai sensi dell'ultimo

comma dell'art. 384 cod. proc. civ. - l'affermazione relativa al fatto che la notifica a persona addetta all'ufficio o all'azienda concerne i casi in cui la notificazione attenga ad atti relativi ad attività ivi svolta.

5. Hanno presentato memoria entrambe le parti per ribadire le proprie argomentazioni e replicare a quelle avversarie.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va accolto, limitatamente al secondo motivo.

6.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

6.1.1. Nell'esaminare lo stesso occorre muovere dal rilievo che la sentenza impugnata attesta essere stata inizialmente tentata la notifica, ex art. 139, comma 1, cod. proc. civ., presso quello che - dallo stesso contratto di fideiussione, intercorso tra le parti e fonte del credito oggetto del provvedimento monitorio da notificarsi - risultava essere il luogo ove risiedeva il D'                    via Z                    in Taranto, sicché in assenza di reperimento del destinatario, o di persona di famiglia o addetta alla casa, la stessa, all'esito delle ricerche anagrafiche (che confermavano in via Z                    il luogo di residenza del destinatario dell'atto), veniva effettuata ex art. 143 cod. proc. civ.

La pretesa, dunque, che la seconda notifica fosse compiuta - ai sensi dell'art. 139, comma 2, cod. proc. civ. - presso la sede della società, della quale il D                    era stato, in passato amministratore, quale luogo in cui esso aveva (avuto) il proprio "ufficio" non ha fondamento, visto che il citato art. 139, "nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine



tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell'impresa o l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza" (Cass. Sez. 6-2, ord. 16 ottobre 2017, n. 25489, Rv. 646821-01; Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2010, n. 2266, Rv. 611300-01)".

Tanto basta, dunque a ritenere non fondato il motivo, a prescindere dell'errata affermazione della Corte territoriale, secondo cui la notifica al D \_\_\_\_\_ presso la sede della società di cui era stato amministratore sarebbe stata ammissibile solo se effettuata allo stesso in tale qualità.

6.2. Il secondo motivo è, invece, fondato.

6.2.1. Va, infatti, dato seguito al principio già enunciato da questa Corte secondo cui, in tema di notificazione ex art. 143 cod. pro. civ., che "l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 aprile 2017, n. 8638, Rv. 643689-01).

Alla stregua di tale principio, infatti, non idonee appaiono le indicazioni apposte dall'ufficiale giudiziario, nel presente caso, all'esito del primo (inutile) tentativo di notificazione presso l'abitazione del D \_\_\_\_\_, visto che dalla stessa risultava unicamente il rinvenimento, "in loco", di "un intero stabile non abitato con affisso cartello vendesi", ma non l'espletamento di ulteriori indagini o ricerche, che - come di recente chiarito da questa Corte - potrebbero sostanzarsi nell'aver raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell'atto, dai residenti interpellati" (Cass. Sez. 1, ord. 31 luglio 2017, n. 19012, Rv. 645083-02; Cass. Sez. 3, ord. 5 luglio

2018, n. 17596, non massimata), o, almeno, nell'attestare impossibilità di procedere in tal senso, secondo quanto ipotizza la controricorrente, sulla scorta di quel passaggio della sentenza impugnata - ma non delle risultanze della relata - che dà atto dell'assenza, in prossimità dello stabile di via Zr \_\_\_\_\_, di esercizi commerciali, ovvero della presenza, ma solo a distanza, di altr "villini isolati".

7. La sentenza va, dunque, cassata, rinviando alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, per la decisione nel merito.

*Stare al giudice del rinvio.*

**PQM**

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, cassando, per l'effetto, la sentenza impugnata <sup>in relazione</sup> rinviando alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 maggio 2018.

Il Presidente  
Roberta VIVALDI

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

IL CANCELLIERE